

SE LA P.A. VIOLA IL GDPR: LE ULTIME SANZIONI

- MISE
- COMUNE DI CESANO BOSCONI
- ULTIMA NEWSLETTER DEL GARANTE

28 Aprile 2021

Avv. Giovanna Panucci



1. IL COMPORTAMENTO CONDANNATO

2. IL RAGIONAMENTO DEL GARANTE (L'ISTRUTTORIA)

3. SPUNTI DI RIFLESSIONE

LA SANZIONE AL MISE

 GDPD
newsletter anno XXIII
NOTIZIARIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NEWSLETTER N. 474 dell'11 marzo 2021

Il Garante privacy sanziona il Ministero dello sviluppo economico

Ministero sanziona il Responsabile della protezione dati e diffonde i cookie di 5000 manager

Il Garante per la privacy ha ordinato al MISE il pagamento di una sanzione di 75mila euro per non avere nominato il Responsabile della protezione dati (Rpd) entro il 28 maggio 2018, data di piena applicazione del Gdpr, e avere diffuso sul sito web istituzionale informazioni personali di oltre 5mila manager.

LA SANZIONE COMUNE DI CESANO BOSCONI

 GDPD | GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ordinanza Ingunzione nei confronti di Comune di Cesano Boscone - 27 gennaio 2021 [9549165]

[doc. web n. 9549165]

Ordinanza Ingunzione nei confronti di Comune di Cesano Boscone - 27 gennaio 2021

1. Il reclamo.

Con [sentenza n. 27 gennaio 2021](#) presentato ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, come successivamente integrato, la sig.ra XX, [residente nel Comune di Cesano Boscone](#) (di seguito, il "Comune"), [ha presentato un reclamo](#) nella sezione ["Gestione del sito web istituzionale del Comune"](#) di taluno [servizio](#) riportanti propri [dati personali](#) (cognome, nome, indirizzo) [senza averne autorizzato il Comune](#).

LA NEWSLETTER N. 476 DEL 27.4.21

 GDPD
newsletter anno XXIII
NOTIZIARIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NEWSLETTER N. 476 del 27 aprile 2021

- **Telemarketing selvaggio.** Il Garante sanziona tre call center.
- **Direct marketing.** Garante: il diritto di opposizione degli utenti va rispettato.
- **Dbito.** no alla cancellazione di un articolo dall'archivio online di un quotidiano.
- **Cronaca.** Garante: troppi dettagli causano pregiudizio, soprattutto ai minori.



1. IL COMPORTAMENTO CONDANNATO

2. IL RAGIONAMENTO DEL GARANTE (L'ISTRUTTORIA)

3. SPUNTI DI RIFLESSIONE



LA SANZIONE AL MISE



newsletter

NOTIZIARIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

anno
XXIII

NEWSLETTER N. 474 dell'11 marzo 2021

Il Garante privacy sanziona il Ministero dello sviluppo economico

Nominato in ritardo il Responsabile della protezione dati e diffusi i curricula di 5000 manager

Il Garante per la privacy [ha ordinato al Mise il pagamento di una sanzione di 75mila euro](#) per non avere nominato il Responsabile della protezione dati (Rpd) entro il 28 maggio 2018, data di piena applicazione del Gdpr, e avere diffuso sul sito web istituzionale informazioni personali di oltre 5mila manager.

IL COMPORTAMENTO DEL MISE

1. **ANTEFATTO** → La legge di bilancio 2019 aveva previsto forme di incentivazione (**voucher**) per **consulenza in innovazione a favore delle micro, piccole e medie imprese** che avessero investito in **prestazioni consulenziali specialistiche per trasformazioni tecnologiche e digitali** attingendo da una lista di professionisti e società contenuta nell'**Elenco MISE** istituito con Decreto del Ministro dello sviluppo economico che rimandava ad un ulteriore Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese per la definizione di modalità e termini, modello di domanda, tabella con le informazioni da inserire per entrare nell'elenco etc.
1. Nel sito del Ministero era presente una pagina web intitolata «**Elenco Manager**» nella quale erano **visibili e liberamente scaricabili dati personali** (nominativo, codice fiscale, e-mail) **e curriculum vitae integrale** (con ulteriori dati personali come telefono cellulare, istruzione e formazione, dettagliate esperienze professionali, in alcuni casi anche copia del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria) riferiti a **più di 5.000 soggetti interessati**, inseriti nell'elenco dei «Manager qualificati e delle società di consulenza».
1. Nomina in ritardo il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). La comunicazione al Garante dei relativi dati di contatto del DPO, era avvenuta in data successiva al 25/5/2018, in violazione dell'art. 37, parr 1 e 7, del Regolamento europeo → **per la prima volta il Garante sanziona una PA per non aver designato il DPO nel termine stabilito.**

IL RAGIONAMENTO DEL GARANTE

1. Contesta al MISE la **violazione dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice Privacy** che prevede la possibilità, per i soggetti pubblici, di diffondere dati personali solo se tale operazione è prevista «da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento» → **Il Decreto Direttoriale NON E' un idoneo presupposto normativo per la diffusione di dati personali ai sensi del Codice, poiché NON HA natura regolamentare ma è un «atto amministrativo generale»** poiché la sua applicabilità è limitata alla presentazione della domanda per l'iscrizione all'elenco MISE e si esaurisce con l'erogazione del voucher previsto una tantum.
2. Per la finalità di *consentire alle imprese di individuare agevolmente i manager* **sarebbe stato sufficiente utilizzare strumenti meno invasivi** rispetto alla pubblicazione sul web dei dati e delle informazioni, ad esempio creando **aree riservate**. Il GDPR ci dice che il titolare del trattamento è tenuto a mettere «in atto misure tecniche e organizzative adeguate [...] volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione» → **il MISE ha violato i principi di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati e di proporzionalità.**
3. **La conoscenza dei dati non risponde ad alcuna ragione di trasparenza** → la scelta dei manager era rimessa a una discrezionalità da parte delle imprese interessate, non sindacabile dal Ministero, e, inoltre, non tutti i manager iscritti nell'elenco avrebbero instaurato rapporti professionali con le imprese interessate perché da esse scartati, quindi perché pubblicarli?
4. Il Garante **aveva indicato con largo anticipo** alle amministrazioni pubbliche le priorità che avrebbero dovuto tenere in considerazione nel percorso di adeguamento al GDPR e al primo c'era la nomina del DPO.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

- La **diffusione di dati personali online** (sito web) non può avvenire senza:
 1. UN PRESUPPOSTO NORMATIVO IDONEO
 2. RISPETTANDO I PRINCIPI DI LICEITA', LIMITAZIONE DELLE FINALITA' E MINIMIZZAZIONE DEI DATI
- Valutare sempre, prima di mettere in pratica determinati trattamenti, di effettuare una **valutazione del rischio** (PIA) o mettere in moto la **consultazione preventiva** ex art. 36 GDPR.
- Anche la condotta colposa viene punita, la **buona fede** non è un'attenuante.
- La **nomina del DPO** (delibera + dati di contatto sul sito) deve essere seguita dalla comunicazione al Garante (compilazione maschera, ricezione pec di conferma, assegnazione n. di protocollo di nomina).

LA SANZIONE COMUNE DI CESANO BOSCONO



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Cesano Boscone - 27 gennaio 2021 [9549165]

[doc. web n. 9549165]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Cesano Boscone - 27 gennaio 2021

1. Il reclamo.

Con **reclamo del 22 aprile 2019**, presentato ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, come successivamente integrato, la sig.ra XX, **ex dipendente del Comune di Cesano Boscone** (di seguito, il "Comune"), **ha lamentato la pubblicazione**, nella sezione **albo pretorio online del sito web istituzionale del Comune**, di talune **delibere**, riportanti propri **dati personali, incluse informazioni relative a specifiche vicende connesse al rapporto di lavoro al tempo in essere con l'amministrazione comunale.**

IL COMPORTAMENTO DEL COMUNE

Colpevole di aver pubblicato alcune delibere contenenti dati personali di una ex dipendente in **sezione albo pretorio e amministrazione trasparente** («*eccesso di zelo ai fini della trasparenza*»).

In particolare:

- Una delibera di Giunta del **3.05.2018** contenente dati personali relativi alla reclamante e, in particolare, riferimenti a una causa pendente dinanzi l'autorità giudiziaria per l'annullamento di una sanzione disciplinare a carico della stessa.
- Una determinazione del **15.05.2018** contenente dati personali relativi alla reclamante, identificata con il numero di matricola, e, in particolare, riferimenti alla cessazione del rapporto di lavoro e alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso ad ella spettante
- Una determinazione del **15.05.2018** della Segreteria Generale del Comune, avente ad oggetto "impegno di spesa e liquidazione all'avvocato [...] nei procedimenti r.g. n. [...] e [...]." e che riportava in premessa il seguente testo: "con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 3 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge, si autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di [...] avverso i ricorsi promossi dai dipendenti [cognome e nome di un dipendente del Comune] e [cognome e nome della reclamante] per l'annullamento e/o la revoca delle sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio per giorni [...] inflitta dal Responsabile dell'ufficio Procedimenti disciplinari del Comune convenuta con provvedimento n. [...] e prot. n. [...]"
- Effettuando una ricerca su Google con il cognome e nome della reclamante, veniva restituito un collegamento a un sito web con descrizione "[Tribunale]- sez. lavoro contro il ricorso proposto dai dipendenti [cognome e nome di un dipendente del Comune] e [cognome e nome della reclamante]..."

IL RAGIONAMENTO DEL GARANTE

- **Non rileva** quanto dichiarato dall'Ente con riferimento alla circostanza **che la reclamante fosse identificabile solo da un numero limitato di soggetti** → dato personale è “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”, anche un numero di matricola (conosciuto da amici, colleghi, consulenti etc.)
- **Non rileva** la circostanza **che il Comune fosse tenuto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione della deliberazione e della determinazione per finalità di trasparenza** poichè il Comune avrebbe dovuto pubblicare solo gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico al professionista (art. 15, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 33/2013) senza fare alcun riferimento, neanche indirettamente, ai lavoratori interessati. Avrebbe dovuto selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrevano i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.
- **Non rilevano gli obblighi derivanti dall'art. 124 TUEL.** Anche alle pubblicazioni nell'albo pretorio online si applicano tutti i limiti previsti con riguardo al rispetto del principio di minimizzazione dei dati. La pubblicazione degli atti in questione senza i dati identificativi dell'interessata, non avrebbe, compromesso il principio di adeguata motivazione di cui all'art. 3 della l. 241/1990, poichè la versione integrale degli stessi sarebbe restata, in ogni caso, agli atti del Comune e sarebbe stata accessibile, da parte di soggetti qualificati, nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
- **Non rileva** la circostanza **che la pubblicazione di tali atti amministrativi fosse comunque giustificata ai sensi dell'art. 10 del TUEL** poichè il comma primo di tale articolo, nel prevedere in via generale che tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, fa espressamente salvi i casi in cui “la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone”.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

- **Sempre rispettare i PRINCIPI CHIAVE del GDPR:** liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, pertinenza
- Pur nel rispetto del principio di “minimizzazione dei dati”, anche in presenza di un obbligo di pubblicazione, vietato sempre e comunque diffondere dati non pertinenti: **LINEE GUIDA GARANTE 2014.**
- **PRIMA DI PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE** sul proprio sito web il funzionario ligio deve:
 1. individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale.
 2. verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento / pseudonimizzazione di determinate informazioni
 3. sottrarre alla pubblicazione gli allegati all'atto che contengono informazioni direttamente o indirettamente "sensibili"

LA NEWSLETTER N. 476 DEL 27.4.21



GPDP

newsletter

NOTIZIARIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

anno
XXIII

NEWSLETTER N. 476 del 27 aprile 2021

- • [Telemarketing selvaggio: il Garante sanziona tre call center](#)
- • [Direct marketing, Garante: il diritto di opposizione degli utenti va rispettato](#)
- • [Oblio: no alla cancellazione di un articolo dall'archivio online di un quotidiano](#)
- • [Cronaca, Garante: troppi dettagli causano pregiudizio, soprattutto ai minori](#)

LA NEWSLETTER IN BREVE

TELEMARKETING SELVAGGIO → Rispettare la *volontà* degli utenti di non essere più disturbati, effettuare telefonate di marketing solo con preventivo specifico *consenso*, adottare *adeguate misure tecniche e organizzative* per rispettare la privacy degli utenti.

NO all'uso delle UTENZE FUORI LISTA (espresso rifiuto o iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni).

DIRECT MARKETING → Il diritto degli utenti di *opporsi* all'uso dei dati a fini di «direct marketing» va rispettato. E i meccanismi di *ricezione delle loro istanze* devono essere efficienti e presidiati.

Serve CONSENSO, attenzione al considerando 47 che ammette il legittimo interesse come base giuridica di trattamento per finalità di marketing diretto.

Occorre DARE RISCONTRO a coloro che si oppongono al trattamento.

Verificare la funzionalità del tasto UNSUBSCRIBE

DIRITTO ALL'OBLIO E STAMPA → Per bilanciare la libertà di informazione e il diritto all'oblio, si può chiederne la *deindicizzazione* dai motori di ricerca. L'articolo vale come «documento storico».

Prima vera limitazione della privacy rispetto alla stampa.

L'editore aveva già DEINDICIZZATO l'articolo.

DIRITTO DI CRONACA E PRIVACY → Nel riferire fatti di cronaca, il giornalista deve evitare di riportare *informazioni eccedenti* che possano ledere la riservatezza delle persone, tanto più se minori.

Non servono dettagli NON ESSENZIALI ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca.

Oltre che lesivo della privacy è DEONTOLOGICAMENTE scorretto

**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE!**

